



Delibera n. 232

30 novembre 2020

Allegato K al Verbale n. 09/2020

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra l'INGV e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nell'ambito delle attività di ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci previste dall'Accordo di collaborazione scientifica con la PCM – Commissario Straordinario del Governo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti Pubblici di Ricerca;

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020) e in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione *“delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali”*;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul sito Web istituzionale e in particolare, l'articolo 29 il quale disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che *“I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative”*;

VISTO il Regolamento del Personale dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/05/2018, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INGV, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22



luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il Codice dei contratti pubblici e in particolare l'art. 5, comma 6, il quale indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *«a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»*;

VISTA la propria Delibera n. 193/2020 del 30/09/2020 con la quale è stato approvato lo schema dell'Accordo di collaborazione scientifica tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), avente a oggetto la ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che il predetto Accordo è stato sottoscritto da ambo le Parti in data 3/10/2020;

CONSIDERATO che tra i territori interessati dal menzionato Accordo rientrano anche zone nelle quali Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha già svolto attività di ricerca e di indagine scientifica nell'ambito degli studi di microzonazione;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione dello schema di Accordo di collaborazione di seguito allegato;

VISTO che le Parti, con l'allegato schema di Accordo di collaborazione scientifica, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

CONSIDERATO che il rapporto tra le parti è caratterizzato dall'equiordinazione e che la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività;



CONSIDERATO che i costi e i risultati dell'attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di collaborazione scientifica tra l'INGV e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito delle attività di ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci previste dall'Accordo di collaborazione scientifica con la PCM – Commissario Straordinario del Governo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 02/12/2020

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 02.12.2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

Firmato digitalmente da

MARIA VALERIA INTINI

CN = INTINI
MARIA VALERIA
O = INGV
C = IT

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



Firmato
digitalmente da
DOGLIONI CARLO
C: IT



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

PER

*“la ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci
emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nei Comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario del
Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma - Via IV
Novembre n.119/a in persona dell’On. Avv. Giovanni Legnini - in seguito
denominato “Commissario Straordinario”

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV – con sede legale in
Roma - Via di Vigna Murata 605 – in persona del legale rappresentante
Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, in seguito
denominato “INGV”;

Premesso che

- che l’INGV è un ente pubblico di ricerca non strumentale, dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, vigilato dal Ministero dell’Università
e della Ricerca (“MUR”), ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999,
n. 381;

- che il Commissario Straordinario svolge le funzioni indicate dal decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15



dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2017, n. 45 e dal decreto legge 28 dicembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

- che l'art. 2, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede, in particolare, che *“Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5”*;

- che con l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 il Commissario Straordinario ha provveduto all'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione della quale è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i Comuni del cratere del centro Italia;

- che i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Centro MS), che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il



Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;

- che con l'Ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019, il Commissario Straordinario ha disposto ulteriori studi di approfondimento nell'ambito dei territori dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia a seguito del rinvenimento di Faglie Attive e Capaci (FAC), cui sono correlabili zone di attenzione nelle carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS);

Ritenuto opportuno, ai fini del buon esito degli studi di approfondimento per le zone di faglie attive e capaci e della garanzia della massima sicurezza possibile del processo di ricostruzione, di dover disporre di uno studio scientifico e di ricerca che consenta di distinguere le FAC meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere eliminate, in quanto non coerenti con il modello sismotettonico e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico.

Dato Atto che:

- l'INGV, tra gli Enti Pubblici di Ricerca, ha il compito istituzionale di promuovere ed effettuare attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi, tra gli altri, lo studio dei metodi di valutazione del rischio sismico, della pericolosità sismica anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

- in particolare, come risulta dal Piano Triennale di Attività 2020-2022, nella sezione "Linea di Attività Ricerca e Servizi – Terremoti" paragrafo "Contenuto Tecnico Scientifico", l'INGV ha sempre partecipato alla microzonazione sismica (MZS) dei territori colpiti da eventi sismici, a



partire dal terremoto del L'Aquila 2009 fino alle crisi sismiche in Emilia-Romagna (2012), Italia Centrale (2016-2017) e Isola di Ischia (2017). Nello specifico, le attività svolte nei due eventi più recenti sono state inserite in quelle del Centro per la Microzonazione Sismica (CentroMS) istituito con accordi di collaborazione tra Dipartimenti e Istituto CNR, Enti di Ricerca e Dipartimenti Universitari;

- l'INGV dunque svolge un ruolo fondamentale nella società per quanto riguarda la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione nel campo dei terremoti e che le attività in questione sono svolte principalmente mediante convenzioni e/o accordi con altre pubbliche amministrazioni, Enti locali od operatori privati;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, possono concludere accordi tra loro *“per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* e che ciò che caratterizza tali accordi è la sussistenza di una comunanza di interessi tra le PP.AA. coinvolte;

- la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico-pubblico – trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario. Infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna (*“amministrazione diretta”* o *“gestione in economia”*), ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;



- in virtù dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: "Codice dei Contratti Pubblici") le disposizioni del Codice non trovano applicazione per gli accordi conclusi *"esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici"* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo deve stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrice o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obbiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico comune;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate alla cooperazione;

Considerato che:

- ricorrono le predette condizioni, posto che il presente accordo regola lo svolgimento delle rispettive attività funzionali delle parti, al fine di perseguire una finalità scientifica a vantaggio dell'intera collettività;

- la presente convenzione, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, l'interesse pubblico nazionale alla ricostruzione in sicurezza delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016;

- di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall'equiordinazione



e che la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso dei costi sostenuti dall'INGV per l'espletamento delle attività;

- infine, i costi e i risultati dell'attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 158 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

Dato Atto che:

- con Decreto commissariale n. ____ del _____, è stato approvato il presente schema di Accordo di collaborazione scientifica;

- con delibera del CdA n. ____ del _____ l'INGV ha approvato il presente schema di Accordo di collaborazione scientifica;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di studio e ricerca per ridefinire le Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci (di seguito "FAC"), emerse nei territori indicati al comma 2, al fine di elaborare uno studio che sia in grado di distinguere, sulla base di dati certi e originali, le FAC meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere eliminate, in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e



geomorfologico.

2. Le zone territoriali coinvolte nell'attività di studio sono le seguenti:

- a) Territorio comunale di Norcia (PG), nell'area del capoluogo e della frazione Campi, nonché la sua prosecuzione verso NW in prossimità dell'abitato di Preci;
- b) Abitati di Capitignano (capoluogo e frazione Sivignano) e Montereale (frazione Paganica), tutte in provincia de L'Aquila;
- c) Centri abitati di Barete e Pizzoli, entrambi in provincia de L'Aquila;
- d) Frazione Frontignano del comune di Ussita (MC);
- e) Settore meridionale dell'abitato di Leonessa (RI);
- f) Settore meridionale dell'abitato di Rieti, al confine con il comune di Cittaducale;
- g) Comune di Cantalice (frazione San Liberato) e quello di Rivodutri (frazioni Apoleggia, Piedicolle e Villaggio Santa Maria), tutti in provincia di Rieti;
- h) Faglia individuata dalla microzonazione come "faglia di Macerata", non ricompresa nell'allegato tecnico alla richiamata Ordinanza n. 83/2019 ma attenzionata solo di recente.

ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

3. Il Programma delle attività è eseguito secondo l'Allegato tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale e condiviso dall'INGV, e si svolge secondo le seguenti fasi (All. 1):

FASE 1 - La prima fase di studio sarà mirata alla distinzione delle FAC meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere eliminate in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale



e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico ed anche a seguito delle indagini geofisiche in campo.

FASE 2:

- Raccolta di tutti gli elementi informativi specifici utili per l'identificazione di ciascuna FAC (o tratto di FAC).
- Esecuzione di indagini specifiche
- Configurazione di un quadro di sintesi per ciascuna FAC.

3. La Fase 2 sarà avviata successivamente alla conclusione della Fase 1 e terrà conto degli esiti di quest'ultima.

4. Le Parti concordano che si potrà, in qualsiasi momento procedere all'aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso;

5. Eventuali revisioni sostanziali del Programma delle attività saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le operazioni descritte nel Programma delle attività e nell'Allegato tecnico indicati nell'art. 3 saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti mediante il supporto e il coordinamento del Gruppo di Lavoro (*cfr art. 6*) e dei Referenti.

2. I risultati delle attività saranno trasmessi attraverso la redazione di rapporti intermedi e di una relazione finale al Commissario Straordinario da trasmettere entro mesi 3 (tre) per la Fase 1 dalla stipula dell'accordo e entro mesi 3 dal verbale di inizio attività sottoscritto dai referenti del presente accordo per la Fase 2.



3. Le relazioni illustrative e/o tecniche saranno consegnate al Commissario Straordinario mediante modalità telematica, nel rispetto dell'art. 47 D.lgs. 82/2005.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.

2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Referenti Scientifici e del Gruppo di Lavoro, avrà cura di organizzare e programmare degli incontri/seminari con cadenza settimanale/mensile presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, fermo restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno.

3. Per realizzare una piena collaborazione istituzionale, il Commissario Straordinario si impegna a fornire ogni eventuale studio in materia esistente, in modo da integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, e l'INGV si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i materiali e la documentazione tecnica in materia.

4. L'INGV si impegna a fornire eventuali pareri di esperti, se richiesti, su eventuali problematiche e consulenze in materia che si potranno verificare nel corso dello studio.

ART. 6 – REFERENTI

1. I Responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto



del presente accordo sono:

a) per l'INGV, il dr. Geol. Vincenzo Sepe dell'INGV, che si avvarrà dell'opera di collaboratori interni all'INGV e di altri enti di ricerca e università nazionali, secondo i regolamenti vigenti nel proprio istituto;

b) per il Commissario Straordinario è l'Ing. Francesca Pazzaglia, dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che si avvarrà del supporto del Dott. Geol. Gianni Scalella, Funzionario presso l'ufficio del Commissario Straordinario.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 7 – GRUPPO DI LAVORO

1. Le parti si impegnano a nominare un Gruppo di Lavoro per la condivisione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, composto da n. dieci esperti del settore, di cui n. cinque nominati con decreto del Commissario Straordinario e n. cinque nominati con decreto del Presidente dell'INGV.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

2. Ciascuna parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione



delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - DURATA

1. Il presente accordo è riferito al Programma delle Attività di cui all'art. 3 e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nella presente convenzione, previa delibera/decreto dei rispettivi organi competenti.
2. Le attività di cui al presente accordo dovranno essere concluse entro i termini indicati all'art. 4 comma 2.

ART. 10 – RIMBORSO

1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, le parti si impegnano a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
2. Il Commissario Straordinario erogherà in favore dell'INGV un rimborso dei costi dallo stesso sostenuti pari ad un importo di €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per la Fase 1. Sulla base dei risultati della Fase 1 verranno programmate le analisi della Fase 2; quest'ultima avrà come obiettivi quelli riportati nell'Allegato 1 (Allegato Tecnico) e un rimborso di €. 200.000,00 (duecentomila/00), come da tabella allegata (Allegato 2), fermo restando che le parti si riservano di rivedere detto importo in caso di eventuali sopravvenute nuove esigenze nello svolgimento delle attività.
3. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso di ricerca, il



cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 600/73.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

Ai fini del presente accordo, le parti stabiliscono che le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate in via riservata tra i Responsabili scientifici di cui all'art. 5, comma 1, tramite P.E.C.:

- Per il Commissario Straordinario: dr. Geol. Gianni Scalella
- Per l'INGV: dr. Geol. Vincenzo Sepe.

Si allega al presente accordo la seguente documentazione:

1. Allegato tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale;
2. Tabella riepilogativa dei costi dell'INGV.

Roma lì, _____.

Il Commissario Straordinario del Governo

(On. Avv. Giovanni Legnini)

Il Presidente dell'INGV

Prof. Carlo Doglioni



Firmato
digitalmente da
DOGLIONI CARLO
C: IT



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Allegato 1

DOCUMENTO TECNICO

Premessa

L'applicazione delle Linee Guida FAC, con particolare riguardo alla individuazione delle zone di instabilità (ZA_{FAC} , ZS_{FAC} , ZR_{FAC}) nella carta delle MOPS della MS, ha evidenziato alcune criticità che alcune Regioni hanno sottoposto alla valutazione della Commissione Tecnica interistituzionale di supporto e monitoraggio.

La principale criticità è legata all'assenza di una banca dati ufficiale, univocamente riconosciuta, delle faglie attive e capaci in Italia. Le mappe e i cataloghi esistenti (es. ITHACA di ISPRA) sono stati realizzati al fine di sintetizzare, secondo uno schema standard, le informazioni disponibili riguardanti le faglie capaci che interessano il territorio italiano. La scala di rappresentazione dei dati (di solito molto piccola) e l'assenza di un soggetto preposto alla validazione di tutti gli elementi contenuti nei cataloghi, fanno sì che le informazioni disponibili per ogni FAC spesso non siano adeguate al livello di dettaglio richiesto da uno studio di MS, soprattutto quelli di livello 3.

La Commissione si è già espressa sul tema, evidenziando la necessità che l'incaricato degli studi di MS intervenga con un proprio giudizio esperto e con la propria competenza nel riconoscimento sul territorio dei lineamenti tettonici riportati in letteratura, rimandando ad un livello di maggiore approfondimento (proprio del livello 3 di MS) lo studio di dettaglio della faglia, del suo stato di attività e della reale capacità di rompere la superficie terrestre in concomitanza con eventi sismici di data intensità a completamento degli elaborati previsti dalla MS di livello 3.

In tale contesto, stante l'urgenza da parte della Struttura Commissariale di definire un percorso che consenta di affrontare e risolvere la problematica delle FAC che presentano interazioni dirette o indirette con i centri e i nuclei abitati di cui agli Allegati 1, 2 e 2bis del D.Lgs. 17 ottobre 2016 n.189 e ss.mm.ii. e con le previsioni della ricostruzione, ricomprendendo tra queste anche le infrastrutture lineari (strade, ferrovie, *life-lines*), l'Ordinanza n° 83 dispone gli studi di approfondimento di alcune FAC presenti sul territorio del "cratere sismico" 2016 al fine di confermare, o meno, la loro presenza e, laddove ne sussistano i presupposti, di definire l'esatta geometria spaziale dell'elemento strutturale.

Tale approfondimento consente, altresì, di ridefinire l'ampiezza e la tipologia delle instabilità connesse con la presenza di FAC (da Zone di Attenzione si può giungere fino alla definizione delle Zone di Rispetto), con conseguente rimodulazione dei vincoli ad esse connessi.

La presente convenzione prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da rappresentanti nominati dal Dipartimento della Protezione Civile, che svolgerà le funzioni di supporto tecnico e coordinamento delle attività. Il Gruppo di Lavoro sarà nominato con specifico provvedimento del Commissario Straordinario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Approfondimenti su FAC presenti nel “cratere sismico” 2016

L'Ordinanza n° 83/2019 prevede la realizzazione di 7 studi di approfondimento su alcune FAC (o tratti di esse) che hanno interazione diretta con nuclei urbani (capoluoghi e frazioni), o porzioni di essi, citati come lotti:

- Comuni di Norcia (capoluogo e frazione Campi) e Preci
- Comuni di Capitignano (capoluogo e frazione Sivignano) e Montereale (frazione Paganica)
- Comuni di Barete e Pizzoli
- Comune di Ussita (Frontignano)
- Comune di Leonessa
- Comuni di Cittaducale, Rieti,
- Comuni di Cantalice (frazione San Liberato) e Rivodutri (frazioni Apoleggia, Piedicolle e Villaggio Santa Maria)

Oltre a tali faglie attive e capaci (che rappresentano quelle con maggiore interferenza con le previsioni della ricostruzione), le carte delle MOPS allegate agli Studi di Microzonazione Sismica (Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) evidenziano la presenza di altre FAC (o tratti di FAC) che interferiscono in maniera meno significativa con le perimetrazioni prodotte dai comuni e con infrastrutture lineari strategiche. Tra queste risulta meritevole di attenzione, in quanto interferente con un progetto di ricostruzione di edificio singolo, la FAC indicata nella Carta delle MOPS nel settore nord-orientale dell'abitato di Macerata.

Per ciascuna FAC che interferisce con le previsioni della ricostruzione è stata individuata una Zona di Attenzione (cfr. Par. 4.1 delle “LL.G. per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC)”. Tale zona, la cui larghezza (a cavallo della traccia del piano principale della faglia attiva e capace) è di 400 m (cfr. Capitolo 5 delle “LL.G.”), rimanda “obbligatoriamente” ad approfondimenti con l'acquisizione di elementi informativi specifici propri del Livello 3 (Gruppo di lavoro MS, 2008). Il livello 3 della Microzonazione Sismica, eseguito per tutti i Comuni del “cratere sismico” recependo le indicazioni contenute nelle carte delle MOPS (comprese le FAC, laddove presenti, con l'apporto di eventuali modifiche), deve essere completato, secondo quanto previsto dalle LL.G., da approfondimenti sulle aree instabili (per frana, per presenza di FAC e per liquefacibilità dei terreni) che hanno determinato la presenza di Zone di Attenzione.

Al fine di stabilire un percorso operativo più snello è stato richiesto un supporto tecnico-scientifico all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e suddivisa la procedura in tre fasi. Questo nuovo metodo di operare non determina una riduzione nella qualità degli obiettivi che erano prefissati dalla precedente metodologia ma permette di avere una suddivisione nel tempo delle procedure/azioni che consentono di ottenere una importante riduzione dei tempi operativi per le prime due fasi con anche una riduzione dei costi.

Tutto ciò consente di ottimizzare e ridurre la tempistica ed i costi per le due fasi che sono più in diretta relazione con le attività ricostruzione e pertanto esse potranno essere subito riavviate; mentre la terza fase sarà attivata dalla struttura commissariale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

successivamente alle due precedenti.

Lo studio oggetto della presente convenzione verrà diviso in due fasi descritte qui di seguito:

FASE 1 – durata 3 mesi

La prima fase di studio sarà mirata alla distinzione delle FAC meritevoli di approfondimento (secondo quanto previsto dall'allegato tecnico dell'Ordinanza n° 83) da quelle che possono essere eliminate in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico ed anche a seguito delle indagini geofisiche in campo.

In particolare, coerentemente con le Linee Guida FAC, per le Faglie Attive e Capaci FAC indicate nelle carte delle MOPS allegate agli Studi di Microzonazione Sismica (Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) saranno verificate la sussistenza di almeno due delle condizioni preliminari affinché si debbano eseguire studi di dettaglio sulle FAC:

1. l'area oggetto di studi di MS ricade in area epicentrale di terremoti storici con Mw >5.5 (cfr CPT11; un'indicazione di massima potrebbe anche venire dalla zona della classificazione sismica nella quale ricade l'area in studio);

2. la letteratura scientifica disponibile già riporta la presenza di faglie all'interno di formazioni tardo-pleistoceniche-oloceniche;

3. sono segnalate evidenze di attività recente delle faglie rilevate sul campo da geologi, durante i rilievi geologico-tecnici per la stesura delle carte di MS.

A supporto della FASE 1, dove sarà ritenuto opportuno, potranno essere svolte indagini specifiche tra quelle indicate come necessarie per la FASE 2 dello studio.

Ciò consentirà di rimuovere, dalle Carte delle MOPS, alcune Zone di Attenzione per presenza di FAC, con conseguente modifica della disciplina d'uso prevista al Capitolo 9 delle LL.G. (per le Zone di Attenzione FAC è inibito ogni intervento di ricostruzione o riparazione).

Per tutte le FAC che verificano almeno 2 delle condizioni preliminari sopra descritte, saranno svolti studi di approfondimento che porteranno alla definizione geometrica delle Zone di Suscettibilità (con ampiezza pari a 160/300 m a cavallo del piano di rottura principale e delle zone di trasferimento tra segmenti distinti della faglia – cfr. Capitolo 5 delle "LL.G.") e delle Zone di Rispetto (con ampiezza pari a 30 m – solo per le FAC_- a cavallo del piano di rottura principale e delle zone di trasferimento tra segmenti distinti della faglia).

FASE 2 – durata 3 mesi

Sulla base dei risultati della Fase 1, verranno svolte le seguenti attività come previsto dalle Linee Guida nazionali per le FAC. Fermo restando quanto indicato nell'Allegato Tecnico all'Ordinanza n° 83/2019, che rappresenta un utile riferimento operativo condiviso dalla Commissione Tecnica e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel corso dell'incarico, di cui il presente rappresenta l'Allegato Tecnico, dovranno perciò essere svolte le seguenti attività minime:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- Raccolta di tutti gli elementi informativi specifici utili per l'identificazione di ciascuna FAC (o tratto di FAC). Tale raccolta ha i seguenti obiettivi:
 - valutare l'attività della faglia in tempi recenti (utilizzando, ad esempio, l'analisi multitemporale da immagini aeree o satellitari, soprattutto prima e dopo gli eventi sismici di maggiore intensità registrati nell'area);
 - localizzare la traccia in superficie della faglia attiva e capace (anche attraverso l'esecuzione di indagini geofisiche, analisi interferometriche su immagini satellitari, etc.).
- Esecuzione di indagini specifiche
- Configurazione di un quadro di sintesi per ciascuna FAC

L'assunzione iniziale, imprescindibile, è che le future rotture insisteranno sul piano delle FAC preesistenti.

Le Linee Guida FAC (2015) definiscono 4 gruppi di indagini necessarie per il livello 3 di approfondimento. Tali indagini hanno una sequenzialità temporale e significatività crescente passando dal primo al quarto gruppo. Idealmente la sequenza completa fornisce il quadro più dettagliato e certo dell'assetto geologico, strutturale e geometrico della FAC. Al fine di fornire uno schema operativo per la costruzione di un livello di conoscenza adeguato allo studio in questione, di seguito viene proposta la sequenza di indagini minime (suddivise per gruppi e ordinate per grado di raffinatezza del dato acquisito) finalizzati alla definizione della ZR. Le suddette analisi verranno effettuate sulle FAC selezionate nella Fase 1. Si rimarca comunque che per lo svolgimento di tali studi nei 7 lotti previsti, oltre allo studio relativo alla ipotizzata struttura di Macerata, il rimborso previsto dalla convenzione per la Fase 2 è la base di investimento per la realizzazione di dette ricerche descritte nella sottostante Tabella 1.

Tabella 1 - Gruppi di indagini minime da eseguire.

ID	Categoria indagini/servizi	Tipologia indagini
GR1	Topografia e aereofotogrammetria	Analisi multitemporale da condurre su immagini aeree e/o satellitari; rilievo topografico di dettaglio della FAC (laddove evidente); ricostruzione del modello digitale del terreno (DEM) a risoluzione elevata (pixel 20-50 cm), eventuali elaborazioni da immagini LiDAR.
GR2	Rilievi geologici e geomorfologici	Rilevamenti di campagna geologici e geomorfologici e redazione di cartografia a scala 1:5.000 o maggiore.
GR3	Indagini geofisiche e geognostiche	Prospezioni sismiche di superficie condotte con il metodo a riflessione e/o rifrazione, e/o le tomografie di resistività elettrica ERT e/o le indagini radar GPR e/o i sondaggi ed i saggi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ulteriori indagini, ad esempio l'eventuale studio paleosismologico (GR4 dell'Allegato Tecnico all'Ordinanza n° 83), saranno eseguiti al termine dello studio in questione con il supporto di personale altamente qualificato, esperto in paleosismologia, previa l'individuazione dei siti accertati dove si representerà opportuno scavare trincee paleosismologiche.

Lo studio oggetto della presente convenzione dovrà essere sintetizzato in una "Relazione di sintesi" sia per la Fase 1 che per la FASE 2 dello studio.

Al termine della FASE 1 dello studio verrà fornita una relazione con allegati tecnici e risultati delle eventuali indagini che permettano di valutare il livello di incertezza nell'individuazione della FAC, (distinguendo tra faglia certa/definita e faglia incerta), la presenza di tutti gli indizi che consentano di prescrivere un livello di approfondimento spinto finalizzato alla definizione della Zona di Suscettibilità e della Zona di Rispetto, gli elementi che consentono, viceversa, di escludere la presenza della faglia e di rimuovere la Zona di Attenzione dalla Carta delle MOPS della MS. In esito alle risultanze della FASE 1 sono state ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento in quanto non è stato possibile escluderne la presenza.

Al termine della FASE 2 dello studio, la relazione conclusiva conterrà un'approfondita trattazione dei seguenti argomenti per ciascuna della FAC, che verifica almeno 2 delle condizioni preliminari sopra descritte, elencate in premessa:

1. Introduzione

- a. Inquadramento geologico, sismologico e sismotettonico;
- b. Descrizione dei siti oggetto delle attività di rilievo con indicazioni di massima delle unità litostratigrafiche interessate e dell'attuale uso del suolo.

2. Rassegna bibliografica e analisi dei dati presenti nella letteratura scientifica pubblicata

- a. Carta delle MOPS (da MS1 come eventualmente modificata e/o confermata dalla MS3) con indicazione della traccia della faglia attiva e capace;
- b. Dati di letteratura sull'attività della faglia;
- c. Indicazioni sui livelli di incertezza dei dati disponibili.

3. Analisi multitemporale e rilievo topografico

- a. Catalogo delle basi dati reperite e/o consultate;
- b. Risultati dell'analisi multitemporale;
- c. Carta dei lineamenti di possibile origine tettonica;
- d. Contrasti di suoli e vegetazione.

4. Osservazioni di terreno e produzione di carta geologica s.l. alla scala minima 1:5.000

- a. Rilievi geologici e geomorfologici con particolare attenzione ai depositi quaternari;
- b. Analisi strutturale (se i terreni coinvolti nella fagliazione lo consentono);
- c. Segnalazione di strutture antropiche deformate per eventuali fenomeni di *creep*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

5. Indagini geofisiche, sondaggi e saggi

Risultati delle indagini geofisiche e dei sondaggi e saggi eseguiti (Profili sismici a riflessione/rifrazione, indagini radar GPR, tomografie elettriche ERT, sezioni/profili sondaggi e saggi), eseguite con adeguata strumentazione, in cui siano ben visibili (laddove presenti) gli indizi che identificano la presenza della faglia e/o della zona di fratturazione;

(N.B. Le indagini geofisiche, senza un quadro geologico di dettaglio, non determinano l'assenza di una faglia, né identificano l'attività recente).

6. Conclusioni

Le conclusioni riguarderanno il livello di incertezza nell'individuazione della FAC (distinguendo tra faglia certa/definita e faglia incerta), la presenza di tutti gli indizi che consentano di prescrivere un livello di approfondimento spinto finalizzato alla definizione della Zona di Suscettibilità e della Zona di Rispetto, gli elementi che consentono, viceversa, di escludere la presenza della faglia e di rimuovere la Zona di Attenzione dalla Carta delle MOPS della MS.

Il Gruppo di Lavoro, nominato con apposito decreto commissariale nell'ambito della presente convenzione, seguirà lo sviluppo delle attività, fornendo il proprio supporto tecnico ed organizzativo durante tutte le fasi dello studio. Il referente assumerà anche le funzioni di coordinatore del Gruppo di Lavoro. Per garantire una migliore efficienza comunicativa l'INGV designa un proprio referente nella persona del Dott. Geol. Vincenzo Sepe.

Elenco prodotti (minimi)

Carta geologica e geomorfologica

Carta delle coperture quaternarie

Carta di ubicazione delle indagini

Quaderno delle indagini

Carta della traccia della faglia attiva e capace, se identificata

Relazione di sintesi

ALLEGATO 2

Fase 1 - 3 Mesi

Categoria di spesa	Costi previsti	Finanziato dalla struttura commissariale	Finanziato da INGV
Personale, collaborazioni e servizi professionali	280.000,00 €	130.000,00 €	150.000,00 €
Trasferte	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Materiale di consumo	8.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
TOTALE	308.000,00 €	150.000,00 €	158.000,00 €

Per ciascun lotto è previsto il coinvolgimento di almeno 5 unità di personale

Fase 2 - 3 Mesi

Categoria di spesa	Costi previsti	Finanziato dalla struttura commissariale	Finanziato da INGV
Personale, collaborazioni e servizi professionali	320.000,00 €	175.000,00 €	145.000,00 €
Trasferte	50.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €
Materiale di consumo	8.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
TOTALE	378.000,00 €	200.000,00 €	178.000,00 €

Per ciascun lotto è previsto il coinvolgimento di almeno 5 unità di personale

ALLEGATO 2 – PIANO FINANZIARIO

FASE 1

Voce di costo	Rimborso INGV	Cofinanziamento	Totale
Costi del personale	15.000 €	4.000 €	19.000 €
Prestazione a terzi	... €	... €	... €
trasferte	... €	1.000 €	1.000 €
totale	15.000 €	5.000 €	20.000 €

FASE 2

Voce di costo	Rimborso INGV	Cofinanziamento	Totale
Costi del personale	25.000 €	3.000 €	28.000 €
Prestazione a terzi	... €	... €	... €
Trasferte	... €	2.000 €	2.000 €
Totale	25.000 €	5.000 €	30.000 €



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

PER LA

“ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nel territorio comunale di Cittaducale (RI) e Rieti, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”

TRA

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (P.I. 06838821004) con sede legale in Roma - Via di Vigna Murata 605, in persona del legale rappresentante pro tempore Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, in seguito denominato “INGV”;

E

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (P.I. 10125211002) con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Via Vitaliano Brancati n. 48 in persona del Direttore per il Servizio Geologico d'Italia, Dott. Claudio Campobasso, nato a Roma il 02.01.1956, giusta delega alla sottoscrizione del presente atto (prot. n. 2950/DG del 26/11/2020), in seguito denominata “ISPRA”

congiuntamente “le Parti”:

Premesso:

- che in data 28 marzo 2018 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra ISPRA e INGV;



- che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INGV n. 193/2020 del 30/09/2020 è stato approvato l'Accordo di collaborazione scientifica (di seguito "Convenzione o Accordo commissariale") tra l'INGV e il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito "Struttura Commissariale") per la realizzazione di studi di approfondimento in Zone di Attenzione (ZA) per Faglie Attive e Capaci (FAC), al fine di garantire la massima sicurezza possibile del processo di ricostruzione dopo gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- che ISPRA, anche nell'ambito delle attività di gestione del Catalogo ITHACA (ITaly HAZard from CAPable faults) ha già svolto, in materia di studio delle Faglie Attive e Capaci (FAC), attività di ricerca nel territorio compreso nei Comuni di Cittaducale (RI) e Rieti, i cui risultati apporterebbero un contributo scientifico importante agli studi richiesti dalla Struttura Commissariale all'INGV;
- che, a tal riguardo, la condivisione dei dati e dei prodotti dell'attività scientifica di ISPRA, inerenti allo studio delle Faglie Attive e Capaci, consente di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi previsti dall'Allegato tecnico del predetto Accordo commissariale;
- che, peraltro, l'acquisizione del materiale e dei dati scientifici elaborati da ISPRA consente di ottimizzare il completamento di indagini già svolte da altri Enti, con conseguente risparmio di risorse strumentali e umane a beneficio di entrambe le Parti;



Ritenuto:

- che, in effetti, la stipula di accordi con altri Enti o Istituzioni di Ricerca consente alle parti di beneficiare delle conoscenze e degli studi pregressi di cui questi sono detentrici, misurandone al contempo il concreto impatto con le attività oggetto della Convenzione commissariale;
 - che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro *“per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
 - che il presente Accordo trae origine dalla Convenzione commissariale e pertanto, al pari di quest'ultima, persegue una finalità scientifica a vantaggio dell'intera collettività;
 - che in particolare l'attività richiesta ad ISPRA si esaurisce nell'ambito della Convenzione commissariale e ne riflette la causa e la funzione di interesse pubblico;
 - che i costi e i risultati dell'attività di studio sono condivisi tra le Parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse;
- Visti** gli articoli 5, comma 6, e 158, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. L'Accordo commissariale richiamato in premessa, stipulato tra l'INGV e la Struttura Commissariale, si intende integralmente richiamato nel



presente articolo ed è riportato nell'Allegato 1.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di studio e ricerca per la ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nei territori riportati nell'Articolo 2, comma 2, lettera f) della Convenzione commissariale comprendente il settore meridionale dell'abitato di Rieti, al confine con il comune di Cittaducale (RI).
2. L'ISPRA condivide con INGV i risultati scientifici e i dati delle indagini già in suo possesso nel territorio di cui al precedente comma 1.

ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. Il Programma delle attività per il territorio indicato all'articolo 2, comma 1 è eseguito secondo il Documento tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale e allegato all'Accordo commissariale di cui alle premesse (Allegato 1), che le parti leggono e approvano integralmente.
2. Le fasi di studio indicate nel Documento tecnico di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:
FASE 1 - La prima fase di studio sarà mirata alla distinzione delle FAC riportate nella cartografia di microzonazione sismica meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere riclassificate, in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico, in accordo con le informazioni pregresse e a seguito degli eventuali sopralluoghi e indagini realizzati in campo.



FASE 2 – La seconda fase di studio sarà incentrata sulla raccolta di tutti gli elementi informativi specifici (esecuzione di rilievi e indagini *ex-novo*) utili alla ridefinizione della traccia di ciascuna FAC (o tratto di FAC) ed eventualmente alla ripermimetrazione della ZA per FAC. Per ciascuna FAC sarà realizzato un quadro di sintesi.

3. Le Parti concordano che si potrà in qualsiasi momento procedere all'aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso;
4. Eventuali revisioni sostanziali del Programma delle attività saranno definite con atti aggiuntivi al presente Accordo.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le operazioni descritte nel Programma delle attività e nel Documento tecnico indicato nell'articolo 3 saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti mediante il supporto e il coordinamento del Gruppo di Lavoro istituito dall'articolo 7 dell'Accordo commissariale, nominato con decreto del Presidente dell'INGV.
2. I risultati delle attività previste nel presente Accordo saranno trasmessi al Referente dell'INGV con una Relazione tecnica all'esito della Fase 1 e una Relazione finale illustrativa all'esito della Fase 2 entro i termini previsti dall'articolo 8.
3. Le relazioni di cui al comma precedente, comprensive dei livelli informativi dei tematismi prodotti in formato shape file (UTM33 – WGS), saranno consegnate al Referente dell'INGV mediante modalità telematica, nel rispetto dell'art. 47 D.lgs. 82/2005.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI



1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.

2. L'INGV si occuperà, per il tramite del Referente Scientifico, di organizzare e programmare gli incontri che si renderanno necessari per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 3, al fine di consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia e per monitorare lo stato delle attività.

3. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i materiali e la documentazione tecnica in materia.

4. L'ISPRA metterà a disposizione i dati geologici dei depositi Quaternari inediti e le informazioni a corredo ottenute nel corso del rilevamento del F. 347 Rieti, ritenuti utili ai fini del presente Accordo. Nella relazione finale illustrativa delle attività svolte e nelle relazioni tecniche dei dati cartografici si dovrà fare esplicito riferimento alla fonte ISPRA dei dati utilizzati.

ART. 6 – REFERENTI

1. I Responsabili scientifici (anche “Referenti” nel presente Accordo) designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per l'INGV, il Dr. Geol. Vincenzo Sepe;

b) per ISPRA, il Dr. Geol. Valerio Comerchi.

2. L'ISPRA dichiara di costituire un gruppo di lavoro, coordinato dal Dr. Geol. Valerio Comerchi, composto dalla dott.ssa Anna Maria Blumetti,



dott. Pio Di Manna, dott. Fiorenzo Fumanti e dott. Luca Guerrieri per le analisi geologiche, geomorfologiche e di tettonica attiva e dal dott. Fernando Ferri, dott. Enzo Mariani, dott. Luca Maria Puzzilli e dott. Valerio Ruscito per le indagini geofisiche. La partecipazione al gruppo di lavoro è resa a titolo gratuito.

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i Responsabili scientifici sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 7 – RESPONSABILITA’

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

ART. 8 - DURATA

1. Il presente Accordo è riferito al Programma delle Attività di cui all’articolo 3 e potrà essere rinnovato con un nuovo atto, previo accordo



tra le parti.

2. Le attività della Fase 1 avranno inizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e dovranno essere concluse entro il 15.12.2020, mentre le attività di cui alla Fase 2 dovranno essere concluse entro 75 giorni dalla stipula del verbale di inizio attività sottoscritto dai Referenti dell'Accordo commissariale per l'inizio della Fase 2, in modo tale da consentire all'INGV di integrare i risultati ottenuti con le altre attività svolte nell'ambito dell'Accordo commissariale.

ART. 9 – RIMBORSO

1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, le parti si impegnano a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
2. L'INGV erogherà ad ISPRA un rimborso dei costi sostenuti pari ad un importo forfettario di € 15.000 (quindicimila/00) per la Fase 1 e di € 25.000 (venticinquemila/00) per la Fase 2, come da tabella allegata (Allegato 2).
3. Gli importi di cui al precedente comma 2 saranno erogati dall'INGV ad ISPRA entro 30 giorni dalla ricezione del rimborso da parte della Struttura commissariale delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 10, comma 2 dell'Accordo commissariale e comunque, in ogni caso, dopo che l'INGV avrà acquisito le Relazioni previste dall'art. 4, comma 2 a conclusione delle singole fasi di attività.
4. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi



degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 600/73.

ART. 10 – COMUNICAZIONI

Ai fini del presente accordo, le Parti stabiliscono che le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate in via riservata tra i Responsabili scientifici tramite i seguenti indirizzi P.E.C.:

- Per INGV: Dr. Geol. Vincenzo Sepe, aoo.roma@pec.ingv.it

- Per ISPRA: Dr. Geol. Valerio Comerci protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. In relazione al Regolamento UE 679/2016, recepito con D. lgs. 10 agosto 2018 n. 101, le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

2. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le



Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 14 - RECESSO

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno quindici giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Il presente atto sconta l'Imposta di bollo in base al DPR n. 542 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 64/1972) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdR – Direzione Regionale del Lazio.



Si allega al presente accordo la seguente documentazione:

Allegato 1. Accordo tra INGV e Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e relativo allegato tecnico e piano finanziario;

Allegato 2. Piano finanziario del presente Accordo.

Roma lì, _____.

Il Presidente dell'INGV

Prof. Carlo Doglioni

Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Dott. Claudio Campobasso
